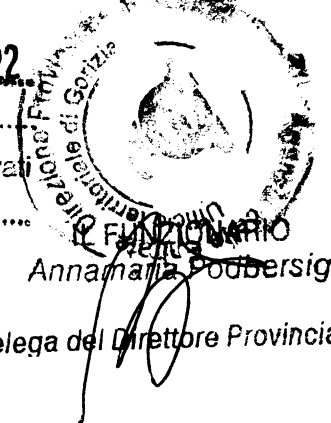


Allegato 1 **11-6 AGO 2022**
REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 577 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro



STATUTO

Il Cerchio Magico Associazione di Promozione Sociale

* firma su delega del Direttore Provinciale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"Il Cerchio Magico APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Sagrado e con durata illimitata. L'Associazione potrà istituire sezioni per le diverse attività culturali e sociali svolte, nonché delle sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione e il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente Statuto. L'Associazione è aconfessionale, apolitica e priva di scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di diversa natura, a favore degli associati e di terzi, incentivando la mutua assistenza e il contatto sociale, volte in particolare a riconoscere e diffondere il valore dell'iniziativa privata dei cittadini nello svolgimento di attività di interesse collettivo, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera l, art. 5, c.1 D.L. 117/2017).

L'associazione persegue le seguenti finalità:

a) *Attività sociale.*

- fornire un punto di aggregazione e di ascolto che sia anche di riferimento per quanti desiderino promuovere lo sviluppo di reti di relazioni interpersonali;
- sensibilizzare e promuovere attività rivolte alle problematiche sociali;
- gestire laboratori e spazi utilizzabili per attività conformi ai fini statuari.

b) *Attività antropologico culturale.*

- promuovere attività socioculturali e di interesse antropologico;
- valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio;
- incentivare la cooperazione con le nazioni vicine anche attraverso forme di progettualità sinergiche.

c) *Attività sul territorio.*

- sostenere attività di tutela e salvaguardia sostenibile del patrimonio ambientale, paesaggistico, delle risorse naturali ed energetiche, anche per una fruizione turistico compatibile dello stesso;
- promuovere la conservazione ed il ripristino di spazi naturali e variabilità genetiche attraverso la coltura, l'allevamento zootecnico, la selvicoltura e la sperimentazione biotecnologica;
- rivalutare il patrimonio culturale rurale tipico delle comunità tradizionali, sostenendo il legame tra sistema agreste, mondo rurale e società, anche tramite il ripristino e la conservazione di strutture e manufatti artigianali.

d) *Attività artistica.*

- promuovere la cultura dell'arte, nelle sue varie manifestazioni, anche attraverso lo studio della storia della stessa e delle particolari tradizioni sviluppatesi nel territorio;
- promuovere la formazione di gruppi teatrali di diversa età e indirizzo volti all'ibridazione delle varie forme d'arte e alla sperimentazione artistica;
- valorizzare le capacità artistiche creando corsi e gruppi di danza, teatro, musica, arti figurative ed espressive.

e) *Attività fisica e spirituale.*

- incentivare l'attività fisica, la cultura dello sport e del corpo;
- favorire il benessere personale attraverso la sperimentazione di diverse tecniche e discipline.

L'associazione intende concretare le finalità sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- Ideare, produrre, organizzare, gestire, promuovere, eseguire, distribuire iniziative inerenti la cultura, lo spettacolo, il tempo libero e lo sport sotto qualunque forma e manifestazione (ad esempio: concerti, mostre personali e collettive, concorsi, convegni, fiere, eventi artistici in genere), sia essa pubblica o privata, in campo nazionale e internazionale, verso qualunque utente e con qualunque mezzo adeguato allo scopo operando in ogni ambito attiguo all'arte e spettacolo, acquistando, gestendo o acquisendo in gestione locali, spazi all'aperto ed immobili destinati all'intrattenimento, allo spettacolo ed al tempo libero.
- Redigere e divulgare attività editoriali quali pubblicazioni, dépliant, locandine, periodici, siti web nonché riprodurre e far riprodurre brani musicali, corali e rappresentazioni teatrali su dispositivi sonori o audiovisivi suscettibili di distribuzione al pubblico;
- Favorire lo scambio interculturale e scientifico con tutte le componenti sociali effettuando ricerche, studi, documentazione nonché la promozione e gestione di strutture e servizi;
- Partecipare ad altre associazioni, enti o società, nonché a consorzi e comitati, già esistenti o da costituire, aventi scopo analogo o affine al proprio e comunque ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali;
- Partecipare a bandi e/o selezioni per la concessione di fondi e provvidenze sia di natura pubblica che privata e comunque sempre in coerenza con i propri scopi sociali;
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'Associazione tutti coloro, persone fisiche che si riconoscono nelle finalità del presente Statuto e del regolamento interno, che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa. L'attività degli associati è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita. La quota sociale è annuale ed intrasmissibile, non è ammessa la figura dell'associato temporaneo. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di associati che l'associazione vorrà costituire. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,

non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

. Esistono due categorie di associati:

- Associati fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.
- Associati ordinari: coloro che hanno fatto la richiesta di adesione all'Associazione e hanno ottenuto la qualità di associato per deliberazione del Consiglio.

Il Consiglio si riserva la facoltà di incaricare gli associati ordinari di particolari funzioni ed attribuzioni.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale e quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto è esercitato dal 18° anno di età. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere presentata dal loro legale rappresentante.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- beneficiare di agevolazioni ed convenzioni stipulate dall'Associazione

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal direttivo;
- tenere un comportamento, verso gli aderenti all'associazione, animato da spirito di solidarietà e basato sulla correttezza, buona fede e onestà, nel rispetto del presente Statuto e del regolamento interno dell'Associazione

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per:

- decesso o recesso volontario (comunicato per mezzo di richiesta scritta al Consiglio);
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- esclusione deliberata dal Consiglio nei confronti dell'associato che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione o per altri gravi motivi. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La perdita effettiva della qualità di associato avviene al momento della deliberazione da parte del Consiglio. In caso di recesso volontario il Consiglio deve prendere atto della richiesta scritta entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, della quota sociale annuale né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Contro la delibera di esclusione, l'associato ha diritto di ricorrere davanti all'Assemblea ordinaria degli associati che deciderà in modo inappellabile entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le variazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

- La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica può essere riconfermata.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo del nuovo Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10
(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel caso lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.